



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 116/2008)

ORDINANZA N. 46 DEL 21/06/2013

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470 e s.m.i. recante "Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione";

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

VISTO l'art. 5 del succitato Decreto dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

VISTO il D.M. 30.3.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTA la nota del Referente I.P. Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene Pubblica Distretto Sanitario di Ribera prot.31191 dpI8/13del 21/06/2013, con la quale si comunica la "*fuoriuscita di liquame fognario che si riversa direttamente in mare*" in prossimità della zona balneare Piana Grande, e più precisamente **1000 MT. N-O VALLONE CORVO AGRIGENTO, RIBERA**

RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell'Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici in esecuzione da parte della competente ARPA, di provvedere all'immediato divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare denominato "Piana Grande" **1000 MT. N-O VALLONE CORVO AGRIGENTO, RIBERA**

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 15 del richiamato D.Lgs. n.116/2008, i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

CONSIDERATO che, a norma del D.M. 30/03/2010 sopra citato i Comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 30.5.2008 n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.



VISTO l'art. 50 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al D. L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l'Igiene e la Sanità Pubblica;

RITENUTO di dover garantire la presenza dei cartelli indicanti il divieto e di provvedere nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione, nel caso di asportazione o di danneggiamento di questi ad opera di ignoti;

RITENUTO altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione nell'Area omogenea denominata "Piana Grande" 1000 MT. N-O VALLONE CORVO AGRIGENTO, RIBERA

AVVISA

che, a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.L. 18 agosto, n. 267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

DISPONE

che l'apposizione dei cartelli reciprocamente visibili, in modo e numero adeguato, indicanti il divieto di balneazione temporaneo, sia effettuata urgentemente, per la zona interdetta di cui alla presente ordinanza, a cura del Dirigente del II° Settore Urbanistica e Infrastrutture.

che il personale del Corpo di Polizia Municipale, i Vigili Sanitari dell'A.S.P. AG 1, nonché gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, siano incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, procedendo, in caso di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.

Copia del presente provvedimento viene rimessa per competenza e/o conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici : Ministero della Salute – Roma, Ministero dell'Ambiente – Roma, Dipartimento Ispettorato Reg. Sanitario dell'Assessorato Regionale Sanità – Palermo, Direttore Area Igiene e Sanità Pubblica ASL n.1 –Agrigento, Servizio Igiene Pubblica – Ribera, Dipartimento Provinciale ARPA – Agrigento, Comando Polizia Municipale; Comando Polizia Provinciale; Corpo Forestale dello Stato; Tenenza dei Carabinieri; Dirigente del 2° Settore; al Segretario Generale per la pubblicazione: all'Albo Pretorio On-Line, sul sito internet del Comune di Ribera, Ribera 12.06.2013

IL SINDACO
Carmelo Pace